



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 DEL 28/04/2016

Imposta unica comunale IUC - determinazione aliquote e tariffe a valere per l'esercizio 2016.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile con inizio alle ore venti e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
2. BARELL Roberto - Consigliere	Sì
3. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
4. BEUCHOD Martha Adele - Consigliere	Sì
5. CANEPA Ezio - Consigliere	Sì
6. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
7. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	Sì
8. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
9. FOLLIS Arianna Fernanda - Consigliere	Sì
10. FRESC Daniela - Consigliere	Sì
11. THEDY Paola - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 11. Assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 28/04/2016

OGGETTO: Imposta unica comunale IUC - determinazione aliquote e tariffe a valere per l'esercizio 2016.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici dispone *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*
- il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 marzo 2016 e che il successivo decreto 1 marzo 2016 ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2016;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta all'art. 29, comma 6 della L.R. 19 dicembre 2015, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), ha fissato al 31 marzo 2016 4 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali;
- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

Considerato che:

- alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 **l'imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 pur basata su una disciplina analoga a quella del 2015, prevede sostanziali novità riferite al comodato d'uso gratuito, all'esenzione dei terreni agricoli, alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E;

- le novità sopra citate sono state recepite nel nuovo regolamento Imu approvato propria deliberazione in data odierna;
- ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;
- l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- l'art. 1 L 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;
- nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;
- nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che:

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'articolo 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito in legge 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, fatta eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 della L. 147/2013, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni è attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'articolo 1, comma 678 della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Considerato che l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

Considerato che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla legge 147/2013 (commi 641-666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;
- la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata e nel 2014 con la TARI, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - il costo connesso alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posto a carico del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ammonta a € 278.585,64=, come da Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con deliberazione del consiglio dei sindaci dall'Unité des communes valdotaines Walser n. 20 del 11.04.2016;
 - alla luce della possibilità introdotta dall'articolo 1, comma 652 della L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
 - sulla base della disposizione dettata dall'articolo comma 652 della L. 147/2013, il Comune ha disciplinato le modalità applicative della TARI, come da regolamento approvato con propria deliberazione in data odierna.

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall'articolo 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento sia in diminuzione;

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile allo stesso modo creare, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive e alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'articolo 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999.

Considerato peraltro che l'articolo 1, comma 652 della L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).

Considerato inoltre che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non

impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Viste le previsioni contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, commi 662 – 665 della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

Viste le simulazioni effettuate ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2016 e ritenuto che le medesime sono conformi al dettato legislativo e alle disposizioni impartite.

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Tenuto conto che la riscossione della TARI determina rilevanti costi a carico dell'ente, si ritiene stabilire il pagamento in unica rata, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017.

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2016
	Saldo Possessore	16 dicembre 2016
TARI e TASI occupante	Saldo	Entro il 31 marzo 2017

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvati con propria deliberazione in data odierna.

Dato atto che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'istituire in via sperimentale, a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria, al comma 6 attribuiva al consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l'articolo 1, comma 683 della legge 14/2013, rimette alla competenza consigliare l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI.

Ritenuto pertanto ascrivere al consiglio la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti n. 11

assenti nessuno

astenuti nessuno

votanti n. 11

voti favorevoli n. 11

voti contrari nessuno

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

delibera

- 1. Confermare**, per l'anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6‰ (sette virgola sei per mille)

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6‰ (sei per mille)

2. **Confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.
3. **Stabilire** ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, per l'anno 2016, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.
4. **Stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Tassa sui rifiuti (TARI) attività produttive

Attività produttive		quota fissa	quota variabile
		tariffa € a mq/anno	tariffa € a mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07203	0,56977
2	Campeggi, distributori carburanti	0,15082	0,88857
4	Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,06753	0,48159
5	Alberghi con ristorante	0,24086	1,28877
6	Alberghi senza ristorante	0,18008	1,01609
7	Case di cura e riposo	0,21385	1,11106
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,22510	1,26164
9	Banche e istituti di credito	0,12381	0,64845
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,19584	1,23722
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,24086	1,68897
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16207	1,15311
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20709	1,28606
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09679	1,01745
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12381	1,21009
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,08948	3,39150
17	Bar, caffè, pasticceria	0,81936	4,74810
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,39618	2,65215
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,34665	2,90448
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,36411	6,74502

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,51363	10,50667
2	0,59923	24,51556
3	0,66038	31,52001
4	0,70929	38,52446
5	0,75821	50,78224
6 o più	0,79490	59,53780

- 5. Stabilire** che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali e artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa più quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
- 6. Dare atto** che non sono imponibili ai fini TARI solo le aree scoperte pertinentziali o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali, a condizione che non siano occupate in via esclusiva.
- 7. Stabilire** che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq./anno).
- 8. Dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della L. 147/2013.
- 9. Stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale è essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2016
	Saldo Possessore	16 dicembre 2016
TARI e TASI occupante	saldo	Entro il 31 marzo 2017

- 10. Riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito nonché, in presenza di incrementi dei costi relativi ai servizio nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente si avvarrà della facoltà concessa dall'articolo 54 comma 1 bis del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, istituito dall'articolo 54 comma 1 lettera a) della Legge 23.12.2000, n. 388, di modificarne le relative tariffe e aliquote.

- 11. Dare atto** che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della L. 296/2006.

- 12. Disporre** l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO
(F.to : Ferruccio PARISIO)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto B4 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 28/04/2016

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 04/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/05/2016

Il Responsabile
(F.to Antonella Gallo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/05/2016

Il Segretario
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/05/2016

Il Segretario
(Ferruccio PARISIO)